

All'esame del Parlamento le norme che agevolano lo sviluppo delle holding di partecipazione


UN FONDO PER LA FAMIGLIA

I vantaggi fiscali dei trasferimenti societari

DI PAOLO MANDELLI*

Nell'ambito professionale si registrano frequenti richieste da parte di clienti (persone fisiche) che intendono «trasferire» in una holding di famiglia la propria partecipazione societaria (anche) non di controllo. Tale esigenza è ancor più di interesse quando ci si trova dinnanzi ad una partecipazione in una holding capogruppo (con sottostanti importanti investimenti industriali e/o finanziari) partecipata da una compagine sociale composta (diversi rami familiari anche con la presenza di investitori terzi).

In tale contesto la creazione di una holding di famiglia consente in primo luogo di poter gestire, in piena autonomia decisionale (essendo a socio unico), le risorse finanziarie (utili) rivenienti dalla propria partecipata. Grazie a tale struttura i dividendi incassati dalla holding sono soggetti all'1,2% di imposizione rispetto ad una tassazione del 26% che graverebbe sul socio persona fisica. In secondo luogo, attraverso tale struttura si può meglio pianificare e gestire futuri passaggi generazionali anche mediante lo strumento giuridico del «patto di famiglia» che presenta profili di efficienza fiscale oltre che meccanismi



protettivi per gli assegnatari delle partecipazioni. La costituzione della holding avviene mediante il conferimento della partecipazione a favore in una società di nuova costituzione. Quale regola fiscale generale, il conferimento è equiparato ad una vendita e pertanto è soggetto ad una tassazione del 26% sul valore normale della quota conferita (al netto del costo fiscale). Tuttavia, in presenza di particolari condizioni e requisiti previsti dalla norma, può trovare applicazione un regime di neutralità fiscale. Per quanto di interesse e tralasciando i conferimenti di partecipazioni di controllo, la neutralità

fiscale è applicabile anche ai conferimenti di partecipazione c.d. di minoranza (qui per semplicità più del 20% ovvero del 2% in caso di titoli quotati dei diritti di voto in assemblea). Nell'ipotesi in cui il conferimento abbia ad oggetto la partecipazione in una holding le predette percentuali non devono verificarsi a livello della holding ma devono sussistere (secondo il meccanismo demoltiplicativo) su tutte le sottostanti società operative partecipate ed esercenti attività d'impresa commerciale. Tale verifica, tuttavia, può risultare assai penalizzante e dunque di ostacolo per la creazione

di holding di famiglia: la detenzione, infatti, di una sola partecipazione sottosoglia anche di valore marginale o non strategica (rispetto al valore economico del gruppo) porta ad escludere il regime di neutralità fiscale. Ciò posto la bozza di D.Lgs. dello scorso aprile all'esame del Parlamento tende finalmente ad agevolare lo sviluppo delle holding di famiglia ponendo rimedio alle criticità tecniche attuali. La prima novità di rilievo riguarda proprio la verifica delle percentuali minime di partecipazione che, pur dovendo riguardare per le holding sempre le società operative sottostanti, presenta final-

mente aspetti semplificatori: il test si considererà soddisfatto se viene superato dalla maggior parte delle partecipazioni e non dalla totalità delle stesse, secondo un calcolo basato sui valori contabili. Elementi positivi poi sono rappresentati i) dalla possibilità che la holding di famiglia possa essere costituita anche da più familiari (coniuge e parenti fino al terzo grado) purché ciascuno singolarmente in possesso della soglia partecipativa e ii) dalla previsione che anche le società estere possono essere oggetto di conferimento in neutralità. (riproduzione riservata)

*partner Spada Partners

